



**D.Lgs. 81/2008 TUS | Rev. 9.0 2025**  
**Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali**



Ed. 9.0 Codici: 110 (tenere traccia solo dei codici dell'ultima revisione, gli altri vengono shiftati ad ogni rilascio Documento)

## Aggiornamenti

### Revisioni

#### Ed. 9.0 Agosto 2025

- 49. Definita procedura amministrativa unica per la possibilità di lavorazioni nei locali interrati (Art. 65)
- 82. Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (punto aggiornato con Art. 25 c. 1 lettere c, d, e, e-bis)
- 90. Giudizio di idoneità alla mansione dopo ripresa del lavoro (Art. 41 comma 2. e-ter)
- 91. Prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche in sede di visita preventiva dalle risultanze della cartella sanitaria (Art. 41 comma 2-bis)

#### Ed. 8.0 Ottobre 2023

- 71. Dichiarazione autocertificativa del datore di lavoro utilizzatore attrezzature senza operatore relativa alla formazione/addestramento soggetti utilizzatori
- 89. Richiesta cartella sanitaria e di rischio precedente rapporto (MC)
- 92. Lavoratori distaccati

#### Ed. 7.0 Dicembre 2022

- 13. Sorveglianza preposto PIMUS
- 48. Ambienti lavoro vincolati
- 60. Esonero abilitazione conduzione generatori di vapore

#### Ed. 6.0 Ottobre 2022

- 22. Deroga VLE EMC
- 51. Registrazione interventi di addestramento lavoratori
- 65. Comunicazione cessione, dismissione spostamento attrezzature All. VII
- 66. Portale CIVA
- 71. Comunicazione installazione apparecchiature risonanza magnetica

#### Ed. 5.0 Maggio 2022

- 41. Piano emergenza - Decreto 2 Settembre 2021 / GSA
- 44. Registro antincendio
- 39. Valutazione rischio incendio
- 53. Sollevamento persone con cestelli - Procedura di sicurezza



- 55. Patentino di conduttore di generatori di vapore
- 81. Comunicazione lavoratori autonomi occasionali
- 82. Tirocinanti
- 98. Libro Unico del Lavoro (LUL)

**Ed. 4.0 Dicembre 2021**

- 3. Valutazione dei rischi NaTech terremoto
- 19. Rumore (PARE)
- 45. Ambienti lavoro interrati
- 62. Uso saltuario su strada di carrelli elevatori
- 63. Odorizzazione gas uso mensa/bagni
- 79. Informativa lavoro agile

**Ed. 3.0 Settembre 2020**

- 21. Radiazioni ionizzanti (radon)
- 22. Radiazioni ionizzanti (mediche)
- 23. Radiazioni ionizzanti (naturali)
- 74. Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni

**Ed. 2.0 Settembre 2019**

- 19. Campi elettromagnetici EMC (aggiornamento punto)
- 44. Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri
- 85. Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità

**Ed. 1.0 Marzo 2019**

- 8. Impianti elettrici in luoghi MARCI
- 9. Lavori sotto tensione
- 10. Lavori in prossimità di parti attive
- 23. Rischio radon
- 40. Luoghi MARCI



## Premessa

Nella tabella seguente, sono stati riportati, suddivisi anche per macrocategorie, tutti gli Obblighi di Valutazione/Documentali (colonna 1) del [D.Lgs. 81/2008](#).

Nella colonna 2 è riportato il "Riferimento normativo", nella colonna 3 i "Tempi", dove applicabile, chiude la tabella un campo note.

Si ponga attenzione, che la Tabella, seppur elaborata da Fonti ufficiali, può non comprendere taluni aspetti, sia perché sovrapponibili con altre normative, che per l'intrinseca forma del TUS che non ha un carattere lineare e articolato.

Si sottolineano i paragrafi generali seguenti per tutti gli aspetti legati al processo di valutazione e di aggiornamento della documentazione:

### Art. 18

...

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

### Art. 29

...

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il Documento sarà oggetto anche di integrazioni.

## Sezioni

- A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI
- B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
- C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
- D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
- E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

Fonti

SPISAL Treviso

USL 12 Toscana

Certifico [D.Lgs. 81/2008](#)

(\*) Nella colonna "riferimento normativo" se assente la dizione "D.Lgs" ma solo "Art...." è da riferirsi al ["D.Lgs. 81/2008"](#).



## Nota

Nella Rev. 5.0 eliminati i riferimenti al [DM 10 Marzo 1998](#) e obblighi aggiornati ai decreti PI Settembre 2021 che lo sostituiranno con le date riportate:

1. [Decreto 1 Settembre 2021](#) (Decreto Controlli) - In vigore da 25.09.2022 / aggiornato dal [Decreto 15 Settembre 2022](#) (\*) e dal [Decreto 31 agosto 2023](#) (\*\*)
2. [Decreto 2 Settembre 2021](#) (Decreto GSA) - In vigore da 04.10.2022
3. [Decreto 3 Settembre 2021](#) (Decreto Minicodice) - In vigore da 29.10.2022

(\*) Il [Decreto 15 Settembre 2022](#) proroga le disposizioni previste all'art. 4 [decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021](#) relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023.

(\*\*) Il [Decreto 31 agosto 2023](#) proroga le disposizioni previste all'art. 4 [decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021](#) relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2024.



				<p>1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.</p> <p>2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.</p> <p>3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.</p> <p>5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.</p>
49	Ambienti lavoro interrati	Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei Richiesta di deroga all'uso	Le modifiche all'articolo 65, commi 2 e 3, sono inerenti le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, è soppressa la condizione della sussistenza di particolari esigenze tecniche.	Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei <p>1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.</p> <p>2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le</p>



			<p>Viene altresì definita una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto;</p> <hr/> <p><i>Commi 2 e 3 come modificati da Legge 13 dicembre 2024 n. 203</i></p>	<p>lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.</p> <p>3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo.</p> <p>Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo.</p> <hr/> <p><i>Commi 2 e 3 come modificati da Legge 13 dicembre 2024 n. 203</i></p>
50	Ambienti confinati	<p>Art. 28 c. 1 Art. 66 Art. 121</p> <p>3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS</p> <p>3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano</p>		<p>D.P.R. 177/2011</p> <p>...</p> <p>Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati</p> <p>Art. 3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati</p>



		<p>entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.</p> <p>3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.</p> <p>D.P.R 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>		
51	Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri	<p>Art. 286 -quinquies. Valutazione dei rischi</p> <p>1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.</p> <p>2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.</p>		<p>Decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 19</p> <p>Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.</p>
52	Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	<p>Art. 35. Riunione periodica</p> <p>1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro,</p>	Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio	Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti.



		direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: ...		Fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.
53	Registrazione interventi di addestramento lavoratori	Art. 37 ... 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.		
<b>B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI</b>				
54	Istruzioni d'uso Libretto di manutenzione	Art. 71 ... 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; Art. 71 comma 4 lett. a)  D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE		Ove necessario, corredano l'attrezzatura
55	Registro di controllo delle attrezzature	Art. 71 ... 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: ... b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.		



56	<p><b>APPARECCHI/IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E PERSONE IDROESTRATTORI</b></p> <p>Libretto di omologazione o certificazione CE</p> <p>Dichiarazione di messa in servizio</p> <p>Richiesta/verbale di verifica periodica</p> <p>Documentazione attestante la verifica periodica delle funi/catene</p> <p>Documentazione verifica ventennale (vita residua)</p>	<p>Art.71 Allegato VII</p> <p>Decreto 11 aprile 2011 (Allegato II punto 2. Lett. c e punto 3.2.3 per le verifiche ventennali)</p> <p>DPR 459/96 art. 11 comma 3 (art. non abrogato dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita con D. Lgs. 17/ 2010 art.18.)</p> <p>Circolari Min. Lav. 18/2013 11/2012 23/2013</p> <p>Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98</p> <p>Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125</p> <p>Circolare MLPS n. 18 del 23 maggio 2013 (punto 1 per verifiche ventennali)</p>	<p>Dichiarazione all'INAIL prima della messa in servizio (oppure omologazione con rilascio libretto)</p> <p>Verifiche periodiche secondo allegato VII del</p> <p>D. Lgs 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL</li> <li>- Richiesta di verifiche periodiche successive a INAIL o Soggetto Abilitato</li> </ul> <p>Il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare e documentare la verifica trimestrale di funi e catene di attrezzature non CE o secondo quanto stabilito dal libretto d'uso e manutenzione per le macchine CE.</p>	<p>L'utente trasmette all'INAIL la dichiarazione di messa in servizio delle attrezzature soggette.</p> <p>L'INAIL procede con l'immatricolazione.</p> <p>Per le attrezzature messe in commercio prima del recepimento della Direttiva macchine, l'INAIL, o eventuale altro soggetto preposto, effettua l'omologazione con rilascio del libretto.</p> <p>Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08, l'utente effettua richiesta di verifica periodica. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL.</p> <p>Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL esegue la 1ª verifica periodica o delega il Soggetto</p> <p>Abilitato (S.A) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale.</p> <p>L'INAIL o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.</p>
57	<p><b>SOLLEVAMENTO PERSONE CON CESTELLI</b></p> <p>Procedura di sicurezza</p>	<p>Allegato VI p. 3.1.4</p> <p>Parere 15/SEGR/0003326 del 10 febbraio 2011</p>		<p>ALLEGATO VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO</p> <p>...</p>



		Nota 18 aprile 2012		<p>3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.</p> <p>A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo</p>
58	<p><b>ATTREZZATURE O INSIEMI A PRESSIONE:</b></p> <p>Libretto di costruzione o Dichiarazione di Conformità CE</p> <p>Manuale d'uso e manutenzione per le attrezzature o insiemi CE</p> <p>Documentazione relativa alla verifica di messa in servizio e a tutte le verifiche periodiche</p>	<p>Art.71 - Allegato VII</p> <p>R.D. 12.5.1927 n. 824</p> <p>D. Lgs. 26/2016</p> <p>DM 329/04</p> <p>Decreto 11 aprile 2011</p> <p>Circolari Min. Lav.</p> <p>18/2013 11/2012 23/2013</p> <p>Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98</p>	<p>Denuncia di messa in servizio o richiesta di verifica di messa in servizio prima della messa in servizio</p> <p>Verifiche periodiche secondo allegato VII del D. Lgs 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Richiesta di prima verifica periodica all'INAIL</li><li>- Richiesta di verifiche periodiche successive a INAIL o Soggetto Abilitato</li></ul>	<p>L'utente denuncia la messa in servizio all'INAIL (art. 4 art. 5 art. 6 D.M. 329/04) di tutte le attrezzature o insiemi non esclusi all'art. 2 del D.M. 329/04.</p> <p>Se l'attrezzatura o l'insieme non ricade nell'art. 5 del D.M. 329/04 l'utente deve chiedere la verifica di messa in servizio all'INAIL.</p> <p>L'INAIL rilascia il relativo verbale.</p> <p>Con la cadenza prevista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 l'utente effettua richiesta di verifica periodica.</p>



		Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125		<p>Sono escluse quelle di cui all'art. 11 del D.M. 329/04.</p> <p>La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all'INAIL.</p> <p>Entro 45 gg. dalla richiesta l'INAIL esegue la 1<sup>a</sup> verifica periodica o delega il Soggetto</p> <p>Abilitato (S.A.) indicato dall'utente, con rilascio del verbale e compilazione della rispettiva scheda tecnica; scaduti i 45 gg. senza esito l'utente può incaricare un S.A. di sua scelta nell'elenco regionale.</p> <p>L'INAIL o i S.A. eseguono le verifiche periodiche successive con rilascio di verbale di verifica periodica.</p>
59	GENERATORI DI VAPORE  Patentino di conduttore di generatori di vapore	Art.73 bis  DM 7 Agosto 2020 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824	Prima di svolgere le operazioni. Rinnovo ogni 5 anni	Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Decreto 7 agosto 2020 / ndr) sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
60	GENERATORI DI VAPORE  Patentino di conduttore di generatori di vapore	Art.73 bis  DM 7 Agosto 2020 Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824	Esenzione nomina	Art. 73 bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore



80	Comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro  Eventuale richiesta di visita di fine rapporto di lavoro	art. 18 comma 1 lett. g.bis)  art. 41 comma 2 lett. e)	Prima della cessazione del rapporto di lavoro	E' necessaria, in particolare, per effettuare le visite mediche di fine rapporto, ove previste dalla normativa (es. esposti ad agenti chimici)
81	Comunicazione al medico competente dei nominativi dei lavoratori che svolgono mansioni con obbligo di esecuzione di accertamenti in merito a uso di stupefacenti e alcool dipendenza.	art. 41 comma 4  art. 18 comma 1 lett. g)  Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 (mansioni no alcool dipendenza)  Provvedimento Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007 (mansioni no tossicodipendenza)  Provvedimento conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 (procedura per i controlli sulla tossicodipendenza)	Prima di avviare il lavoratore alla mansione  Periodicità minima dei controlli droghe annuale	Per il giudizio di idoneità è obbligatoria l'effettuazione dei test per la tossicodipendenza nelle mansioni previste dall'accordo 30/10/2007.
82	Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	art. 18 comma 1 lett. g)  art. 25 comma 1 lett. c)-d)-e)-e-bis	Istituita alla prima visita ed aggiornata dopo ogni visita o variazione delle condizioni di esposizione ai rischi / ripresa del lavoro	La cartella è conservata con tutela del segreto professionale in luogo concordato dal medico competente e dal datore di lavoro  _____  Art. 25 1. Il medico competente:  c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni <u>lavoratore</u> sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della



				<p>nomina del medico competente; d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal <u>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</u>, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;</p>
83	Protocollo della sorveglianza sanitaria	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. b)	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	Il medico elabora il protocollo in funzione della sua partecipazione alla valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro e dell'esito dei



				sopralluoghi periodici in ambiente di lavoro.
84	Valutazione collettiva e anonima dell'esito della sorveglianza sanitaria.	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. i)	Annuale	Presentazione in forma scritta in occasione delle riunioni previste dall'art. 35.
85	Contributo del medico competente all'organizzazione del primo soccorso, alla valutazione dei rischi, alla formazione e alle misure di prevenzione	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. a)	Dopo il conferimento dell'incarico al medico competente	<p>Il medico competente deve fornire indicazioni sull'organizzazione del primo soccorso e su eventuali integrazioni dei materiali (minimi) previsti dal DM 388/2003.</p> <p>Il medico competente deve essere coinvolto nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione e protezione per le parti di sua competenza.</p>
86	Documentazione del sopralluogo effettuato dal medico competente negli ambienti di lavoro, nei cantieri o valutazione del POS	art. 18 comma 1 lett. g) art. 25 comma 1 lett. l) art. 104 comma 2	Di norma annuale (periodicità diversa deve essere motivata nel documento di valutazione dei rischi)	Il medico competente ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo negli ambienti di lavoro. Nei cantieri inferiori a 200 uomini giorno è ammesso che sia esaminato il POS invece di effettuare il sopralluogo.
87	Giudizio di idoneità dei lavoratori occupati in mansioni con obbligo di sorveglianza sanitaria (inclusa, ove pertinente, l'esecuzione dei test per la tossicodipendenza)	art. 18 comma 1 lett. g) art. 18 comma 1 lett. c) art. 18 comma 1 lett. bb) art. 41 commi 6 – 6 bis	Dopo ogni visita	Il giudizio deve essere fornito sia al datore di lavoro che al lavoratore, documentando la data di consegna ai fini di eventuale ricorso avverso.
88	Invio comunicazione allegato III B	D.Lgs. 81/08 Art. 40 comma 1	Entro il 30 marzo di ogni anno	<p>La comunicazione riguardante la sorveglianza sanitaria deve essere trasmessa dal Medico Competente alla ASL per via telematica mediante il portale INAIL.</p> <p>Non si tratta di un obbligo a carico dell'azienda ma è necessario che il datore di lavoro vigili sull'operato del medico competente.</p>



89	Richiesta cartella sanitaria e di rischio precedente rapporto	Art. 25 comma 1 lett. e-bis)  (lettera introdotta da <u>Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48</u> / convertito legge <u>Legge 3 luglio 2023 n. 85</u> )	In occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva	Art. 25 ... e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;
90	Giudizio di idoneità alla mansione dopo ripresa del lavoro	Art. 41 comma 1 e-ter		Art. 41 ... 2 ... e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.  Comma introdotto dalla Legge 13 dicembre 2024 n. 203
91	Prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche in sede di visita preventiva dalle risultanze della cartella sanitaria	Art. 41 comma 2-bis		Art. 41 ... 2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche



				<p>ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.</p> <p>-----</p> <p>Comma introdotto dalla Legge 13 dicembre 2024 n. 203</p>
<b>E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI</b>				
92	Comunicazione lavoratori autonomi occasionali	Art. 14 c. 1	Prima avvio attività	<p>Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</p> <p>...</p> <p>Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.</p>
93	Tirocinanti	Art. 2 c. 12 lett. a) L. n. 234/2021	Prima avvio attività	<p>Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>



				<p>modifiche richieste dall'impresa esecutrice</p> <p>Art 241 comma 1: operazioni particolari con possibile esposizione rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni</p> <p>Art 253 comma 3: effettuazione di campionamenti di fibre amianto aerodisperse</p> <p>Art 254 comma 5: se non è possibile rispettare il valore limite di esposizione ad amianto ed è necessario utilizzare un DPI per individuare periodi di riposo in base all'impegno fisico richiesto e alle condizioni climatiche</p> <p>Art 257 comma 2: adottare misure nel caso di superamento del valore limite di concentrazione di amianto in aria (art 254)</p>
101	Comunicazioni all'organo di vigilanza in merito all'uso di agenti biologici di categoria II e III	Art. 269 comma 1	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	Deve contenere i dati identificativi dell'azienda, il nome del titolare e il documento di valutazione dei rischi
102	Comunicazione appartenenza dell'azienda al gruppo A ai fini dell'organizzazione del primo soccorso	D.M. 388/2003	Al momento dell'inizio attività (o in prima applicazione, quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore)	Appartengono al gruppo A  I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui AL d.Lgs 105/2015 Seveso III, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sottoterraneo di cui al decreto del Presidente della



				<p>Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni</p> <p>II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale</p> <p>III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.</p>
103	Relazione alla ASL e alla Regione su interventi eseguiti nell'anno precedente per bonifica materiali contenenti amianto	Legge 257/92: Art. 9	Entro febbraio di ciascun anno	<p>Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alla Regione e alle ASL, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:</p> <p>a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;</p> <p>b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici</p> <p>degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;</p>



				<p>c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;</p> <p>d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.</p>
104	Comunicazione presenza amianto floccato o in matrice friabile negli immobili	Legge 257/92: Art. 12 commi 5 e 2 DM 06/09/1994  Punto 4 "Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione"	Ogni anno inviare rapporto ispezione con documentazione fotografica	La comunicazione deve essere inviata alla ASL dal proprietario dell'immobile.
105	Autorizzazione all'acquisto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 55	Prima dell'acquisto	Domanda indirizzata al Questore
106	Autorizzazione all'utilizzo di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 5-9	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore  L'utilizzo in centri abitati, aperta campagna, a bordo di navi e nei porti va autorizzato volta per volta.
107	Autorizzazione alla conservazione e custodia di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 10-16	Prima di iniziare l'attività	Quando si tratta di più gas diversi per composizione devono essere presentate altrettante separate domande.  Domanda indirizzata al Sindaco.
108	Autorizzazione al trasporto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 23	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore.
109	Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità	R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.P.S)  Art. 68. (Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.	Prima dell'apertura attività (almeno 30 giorni)  Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926). L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da	- Domanda indirizzata al Questore. - Istanza di Licenza al SUAP / Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo



		Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.	una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.	
110	Libro Unico del Lavoro (LUL)	L. 112/2008  Artt. 39 e 40	Prima di iniziare l'attività	DL o Delega al professionista abilitato o al centro servizio dell'associazione di categoria per la tenuta del LUL



**Fonti:**

SPISAL Treviso  
USL 12 Toscana  
Certifico D.Lgs. 81/2008

**Note Documento e legali**

Certifico Srl - IT | Rev. 9.0 2025  
©Copia autorizzata Abbonati  
ID 4503 | 20.08.2025  
Permalink: <https://www.certifico.com/id/4503>  
[Policy](#)

